



COMUNE DI GRAZZANISE

PROVINCIA DI CASERTA

C.A.P 81046 -Via Capua, 28
Tel. 0823/991320 -
Fax 0823/991320
Cod. Fisc. 80005670619
C.C. Postale 13513817

INSIGNITO DALLA MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE
Polizia Locale

ORDINANZA N. 1 DEL 11.01.2021

Prot. n.262/2021

ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE (Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DELL' AREA DI POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che in data 11.01.2021 in via Eufrosina si è verificato la rottura della tubazione fognaria comunale con conseguente sprofondamento di parte del manto stradale;

Visto il sopralluogo effettuato in data odierna congiuntamente al Responsabile dell'Area Tecnica in Via Eufrosina all'altezza del n. 55;

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione dei veicoli lungo la Via Eufrosina interessata dallo sprofondamento del manto stradale attiguo alla rete fognaria, dalla giornata odierna fine ad ultimazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi con orario 0,00 – 24,00;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

La istituzione del divieto di circolazione, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	Via Eufrosina
Periodo di validità	Dal 11.01.2021 fino ad ultimazione dei lavori di ripristino
Orario di validità	0,00 – 24,00

- La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dell' Ufficio Tecnico Comunale, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, li 11.01.2021



Il Responsabile dell' Area di Polizia Municipale
Dott.ssa Micheline Rubino